

Pubblicato il 20/11/2025

N. 20721/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13281/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13281 del 2025, proposto [REDACTED]

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato *Fabrizio Bloise*, con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia.

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.

per l'annullamento – previa tutela cautelare -

del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Doha di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n. 2025/00004810, notificato in data 3/9/2025.

- di ogni atto presupposto e consequenziale al rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente per ottenere il visto per motivi di studio/immatricolazione, anche non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte ove lede la destinataria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del *Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)*;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. *Roberto Maria Giordano* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto che

-l'impugnato provvedimento di *diniego del visto per motivi di studio n. 2315 del 3/9/2015* viene motivato – dalla competente *Rappresentanza Diplomatica a Doha* – con il difetto del requisito economico – ravvisando l'inidoneità della documentazione prodotta dall'istante – e prospettando, in definitiva, il cd. *rischio migratorio*;

-parte ricorrente rappresenta - invece – di aver ”*depositato un proprio conto corrente con giacenza pari ad euro 8.000, oltre a dimostrare le diverse proprietà dislocate sul tutto il territorio estero, tali a scongiurare un eventuale rischio migratorio*” e, particolarmente, censura che la precedente *Comunicazione di preavviso di rigetto n. 2253 del 26/8/2025* abbia omissso di indicare analiticamente la documentazione *aggiuntiva necessaria* per ottenere l'agognato visto.

Considerato che

-sotto il profilo del *fumus boni iuris*, le argomentazioni della ricorrente sono plausibili e - *allo stato degli atti* - il rischio d'immigrazione illegale non è corroborato da indici univoci.

Né il gravato diniego è stato preceduto - ai fini della valutazione definitiva dell'*istanza di visto per motivi di studio* - dal cd. *colloquio consolare*. Atto - da verbalizzare nelle forme di *rito ex artt. 2699 e 2700 cc.* – che, pur non essendo obbligatorio, riveste “*Fondamentale rilevanza*”, per l'*art. 4, comma 2 del DI n. 850 dell'11/5/2011* e , nel caso di specie, avrebbe potuto far superare i dubbi nutriti dalla *Rappresentanza Diplomatica*

- quanto all'ulteriore profilo del *periculum in mora*, ad una delibazione sommaria tipica della fase cautelare – fatto salvo l'ulteriore approfondimento nel *merito* – nel bilanciamento degli interessi implicati sia meritevole di apprezzamento il pregiudizio derivante alla ricorrente dal diniego impugnato, che non le consentirebbe di frequentare nel corrente anno accademico – nonostante la sua *preiscrizione* - il *Corso di Laurea in Data Science* presso l'*Università di Milano "La Bicocca"*, iniziato il 15/9/2025.

- conseguentemente, l'istanza cautelare debba essere accolta, ai fini del riesame della posizione dell'istante, dovendo il responsabile del relativo procedimento amministrativo presso la *Sede Diplomatica a Doha* - entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza - comunicarle preventivamente – conformemente a quel principio generale di *soccorso istruttorio*, che non può essere disatteso, contrariamente a quanto eccepito nella *relazione consolare sui fatti di causa n. 2797 del 28/10/2025* – con quali *atti e documenti esigibili integrare l'istanza di visto per motivi di studio dell'11/8/2025*, quindi valutare puntualmente l'eventuale documentazione *utile* prodotta e le argomentazioni *-in contraddittorio* con la stessa ricorrente - motivando adeguatamente eventuali circostanze preclusive al rilascio del *visto*.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta *Quater*) accoglie l'istanza cautelare della ricorrente e per l'effetto:

- 1) sospende il provvedimento impugnato e ne ordina il riesame nei sensi e nei termini indicati in motivazione;
- 2) fissa per la trattazione collegiale l'udienza camerale del 15/12/2025.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore

Giovanni Petroni, Referendario

L'ESTENSORE

Roberto Maria Giordano

IL PRESIDENTE

Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.